

CIRCOLARE n. 1 DEL 23/02/2021

BILANCIO 2021: CREDITO DI IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI

Con la Legge di Bilancio 2021 il legislatore ha previsto la possibilità di usufruire di un credito di imposta per nuovi investimenti che riguardano beni **strumentali nuovi, materiali e immateriali**. Tale Legge modifica le percentuali del credito d'imposta derivante dagli ex super-ammortamento ed ex iper-ammortamento.

SOGGETTI BENEFICIARI

A prescindere dal regime fiscale adottato, possono accedere al credito tutte le imprese ed i professionisti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio.

Come per la precedente disciplina, il beneficio **non spetta**:

- alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

BENI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione riguarda tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi, diversi da quelli compresi in "Industria 4.0", destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Questa consiste in un credito d'imposta spettante sull'acquisto di beni ordinari:

- **strumentali nuovi** (ad esempio, acquistati in proprietà, acquisiti in leasing, oppure realizzati mediante contratto di appalto)
- **destinati a strutture ubicate in Italia**

L'incentivo è fruibile anche per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria; per il relativo calcolo va considerato il costo sostenuto dal locatore per **l'acquisto dei beni concessi in leasing**.

PERIODO DI RIFERIMENTO

Ai sensi della Legge 178/2020 il credito di imposta spetta a tutti quei contribuenti che, **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, acquisiscano beni strumentali nuovi destinati all'attività di impresa o professionale.

Il credito è anche previsto per tutti quegli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023 a patto che, siano stato accettato l'ordine e siano stati pagati acconti nella misura del 20% del costo di acquisto entro il 31 dicembre 2022.

BENI	PERIODO	PERCENTUALE
BENI MATERIALI	Dal 16/11/2020 fino al 31/12/2021 (30/06/2022 a certe condizioni)	10% fino a 2 milioni di euro (non agevolato lavoro – agile) 15% se beni per lavoro - agile
BENI IMMATERIALI “ORDINARI”	Dal 16/11/2020 fino al 31/12/2021 (30/06/2022 a certe condizioni)	10% fino ad 1 milione di euro 15% se beni per lavoro - agile

- **10 %** per investimenti fino ad un limite di 2 milioni di euro per beni materiali e fino ad un limite di 1 milione di euro per beni immateriali
- **15%** per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile (ad esempio, computer e stampanti)

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito di imposta generato dagli investimenti sopracitati può essere utilizzato solo in compensazione nel modello F24:

- In **tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione del bene
- In **un'unica quota annuale** per quei soggetti con un ammontare di ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro

OBBLIGHI IN CAPO AL CONTRIBUENTE

Chi fruisce del credito d'imposta deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi. A tal fine:

- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni devono contenere l'espresso riferimento alle norme agevolative (facendo apporre dal fornitore sul documento una dicitura del tipo “**beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020**”);

La fruizione del bonus è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Per maggiori approfondimenti potete contattare lo Studio.